



# Provincia di Rovigo

Protocollo n. 34722

Deliberazione n. 16

## Estratto del Verbale delle deliberazioni del CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 27 settembre 2017

**Oggetto n. 04:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.  
Ricognizione partecipazione possedute e operazioni conseguenti

### SEDUTA PUBBLICA

Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

PRESIDENTE	P	A
TROMBINI Marco	P	

CONSIGLIERI		
01 ARETUSINI Michele	P	
02 BELLAN Claudio	P	
03 CECCARELLO Daniele	P	
04 CESTARI Laura	P	
05 DIEGOLI Davide	P	
06 MASIERO Lorenza	P	
07 PIASENTINI Vinicio	P	
08 ROSSI Giovanni		A
09 TOSO Valeria	P	
10 ZAMBELLI Angela	P	

Partecipa il Segretario Direttore Generale: dr. Maria Votta Gravina.

Il Consigliere Provinciale Valeria Toso presenta ed illustra il seguente provvedimento:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE E OPERAZIONI CONSEGUENTI.

### Il Consiglio Provinciale

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che la Provincia detiene le seguenti partecipazioni:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI
1	33,38	CEN.SER SPA
2	0,091	AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
3	7,14	VENETO STRADE S.P.A.
4	14,29	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.
5	0,006	BANCA ETICA S.c.p.A
6	8,590	AS2 srl
7	0,080	VENETO NANOTECH S.c.p.A in liquidazione
8	10,0	I.Tre Spa in liquidazione

ATTESO che la Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche **una sola** delle seguenti condizioni:

1) *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;*

2) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*

3) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*

b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016 (società fieristiche, trasporto a fune, produzione energia da fonti rinnovabili), ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che la Provincia di Rovigo non detiene partecipazioni in società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che la Provincia di Rovigo non detiene partecipazioni a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 175/2016, rilevando che non sussistono partecipazioni in società indirette, ossia partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi già espressi nel DUP 2017 di cui alla D.C.P. n. 13 del 03/07/2017;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Provincia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che la Regione del Veneto:

- ha approvato la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, che all'art. 1 comma 1 dispone: *“Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.”*
- con nota prot. n. 169838 del 02 maggio ha comunicato che nella fase transitoria del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, la gestione dei procedimenti connessi all'esercizio di tali funzioni continua a far capo alle Amministrazioni Provinciali;

RICHIAMATA la D.C.P. n. 29 del 29/04/2015 ad oggetto “Relazione relativa alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Approvazione”, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO l’allegato A alla presente deliberazione che riporta una scheda per ciascuna delle Società partecipate dalla Provincia, redatta secondo quanto disposto dalla struttura (MEF) prevista dall’art. 15 del D. Lgs 175/2016, e le linee di indirizzo della Corte dei Conti di cui alla deliberazione n. 19 del 19/07/2017 SEZIONE AUTONOMIE, le cui risultanze sono così riassumibili:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
1	33,38	CEN.SER SPA	Mantenimento della Società.
2	0,091	AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
3	7,14	VENETO STRADE S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
4	14,29	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
5	0,006	BANCA ETICA S.c.p.A	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
6	8,590	AS2 srl	Mantenimento della Società.
7	0,080	VENETO NANOTECH S.c.p.A in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.
8	10,0	I.TRE Spa in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici provinciali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire *entro un anno* dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per l’alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A. (0,091%): trattasi di partecipazione minoritaria in società cui la Provincia di Rovigo ha aderito con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 20/805 del 27.02.1992.

La società ha per oggetto l'esercizio di attività dei servizi connessi al trasporto aereo e al trasporto aereo di linea di passeggeri.

Poiché la società ha per oggetto attività di produzione di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e pertanto risulta non detenibile, richiamata la volontà già espressa di procedere con la vendita e data l'esigua quota di partecipazione, si propone di effettuare l'alienazione della partecipazione in modo economicamente conveniente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto. L'alienazione verrà effettuata al prezzo di riferimento delle ultime cessioni operate da enti pubblici;

VENETO STRADE S.p.a. (7,14%): la Veneto Strade S.p.a. è stata costituita il 21/12/2001 ed ha per oggetto sociale la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale.

Dette attività rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) della produzione di un servizio di interesse generale e lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti TU.

Successivamente alla sua costituzione, la Società ha sottoscritto singole convenzioni con le Amministrazioni provinciali per la gestione della rete stradale in concessione che stabilivano anche le modalità di compartecipazione alle spese di manutenzione della rete viaria, nonché a quelle di funzionamento della Società.

La Società, dal 2010 ad oggi, ha registrato, tuttavia, una progressiva riduzione dei trasferimenti dei soci Province a causa della contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato, a seguito del mutato contesto normativo e delle competenze attribuite agli Enti Province e per l'intervenuta scadenza di gran parte delle convenzioni che regolavano i rapporti con le province medesime, convenzioni che non sono state rinnovate, fatta eccezione di quella con la Provincia di Belluno per la gestione della rete *ex Anas* e provinciale storica che scadrà a fine 2025.

Al fine di garantire la manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale assentita alla Società per il 2017, la Regione del Veneto, con Legge regionale n. 32 del 30/12/2016 di adozione del Bilancio di previsione per il periodo 2017-2019, ha stanziato € 15 milioni quale contributo per le spese di funzionamento della Veneto Strade S.p.a. ed € 1,67 milioni per le spese di manutenzione della rete viaria in concessione.

Tuttavia, alla luce dei mutati assetti istituzionali, nel corso dell'assemblea del 24/02/2017 la Regione del Veneto, nel richiedere agli altri soci di conoscere la loro disponibilità a contribuire al funzionamento della società e alla gestione della rete viaria, mediante trasferimento di risorse necessarie per preservare gli equilibri economico-finanziari per il 2017, ha chiesto all'organo amministrativo della Società di predisporre, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D. Lgs. 175/2016, un piano di risanamento aziendale che preveda operazioni di ristrutturazione aziendale con riduzione dei costi di funzionamento della società. Infine, la Regione del Veneto ha manifestato la possibilità di avviare un percorso volto a ristabilire gli assetti di *governance* della società tali da poter acquisire quantomeno un controllo qualificato della Veneto Strade S.p.a. (superiore al 71% del capitale sociale). Il contratto di servizio sottoscritto tra la Provincia di Rovigo e la società è scaduto in data 31/12/2016 e ad oggi la società ha per oggetto attività di produzione di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto gestisce strade di interesse regionale e pertanto la relativa partecipazione risulta non detenibile.

Alla luce della volontà espressa dalla Regione Veneto, di acquisizione della maggioranza del capitale sociale mediante offerta di acquisto rivolta alle Province, si propone di effettuare l'alienazione della partecipazione, previa preliminare verifica di convenienza economica sulla base di apposita perizia che quantifichi il valore della società, anche mediante negoziazione diretta con

un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c. 2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto;

INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. (14,29%): la società è stata costituita in data 16/10/1992 in esecuzione della delibera consiliare n. 20/805 del 27/02/1992 ed ha per oggetto la promozione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un interporto nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali con particolare riferimento alla navigazione interna. La Provincia di Rovigo ha già esperito nel corso del 2014 una procedura di gara ad evidenza pubblica per la vendita della propria partecipazione, andata deserta, manifestando di fatto già da allora la volontà di cessione della partecipazione non ritenendola strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La società registra perdite consecutive da oltre cinque anni. Si riportano le principali operazioni societarie effettuate nel corso del 2016. In data 05/07/2016, la società ha deliberato di:

- a) dare attuazione e perfezionare la richiesta del socio Comune di Porto Viro di uscire dalla Società ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., con la liquidazione al medesimo dell'importo stimato di € 1.929,00 e conseguente annullamento delle mille azioni detenute di nominali € 2,60 ciascuna e così per complessivi € 2.600,00; con l'annullamento delle azioni sopra citato, il Capitale Sociale è risultato ridotto ad € 8.572.889,00, con la contestuale formazione, tenuto conto della differenza fra il valore di liquidazione della partecipazione e quello nominale della stessa, di una Riserva di Capitale di € 671,00;
- b) dare copertura di tutte le perdite emergenti dal bilancio al 31/12/2015 e da quelli pregressi, pari a complessivi € 2.720.085,00, mediante l'utilizzo integrale della riserva di capitale di € 671,00 e per il residuo con la corrispondente riduzione del capitale sociale;
- c) determinazione del nuovo Capitale Sociale in € 5.836.159,05, con rilevazione e costituzione, per effetto dell'arrotondamento al centesimo di euro, di una riserva di capitale di € 17.315,95.

Nell'assemblea del 14/10/2016 è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si propone, in coerenza e proseguimento di quanto già precedentemente deliberato, di effettuare l'alienazione della partecipazione, mediante nuovo avviso di asta pubblica, anche mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c. 2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto, o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.

BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A. (0,006%): la società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche per i non soci e, ai sensi dell'art. 4, c. 2, non produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La quota di partecipazione rientra tra le partecipazioni "polvere" così qualificate dalla Corte dei Conti che non ne giustifica il mantenimento in quanto ritenute irrilevanti. Alla luce di quanto esposto, si propone, ai sensi dell'art. 4, c. 1 TU, ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, di procedere alla dismissione della partecipazione attraverso ogni procedura ritenuta conveniente ed idonea allo scopo, anche mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto.

RILEVATO CHE per le partecipazioni di seguito indicate:

VENETO NANOTECH Nanotech S.c.p.a. in liquidazione e concordato (0,080%): la società è stata costituita il 31/07/2003 e la maggioranza del capitale sociale è detenuto dalla Regione Veneto. La società ha quale oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

Alla richiesta di ricostituzione e aumento del capitale sociale, la Provincia di Rovigo con provvedimento n. 9/3786 del 30/01/2015 ha deliberato di non aderire e la mancanza di sottoscrizione da parte anche di altri soci ha determinato, nel corso dell'assemblea straordinaria del 6 luglio 2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento *de iure*, previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente messa in liquidazione della società. Nel contempo la Società presentava, in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova, una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo" (art. 161, sesto comma, della legge fallimentare), poi depositato in data 7 dicembre 2015, concordato preventivo c.d. "pieno". Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 4/8/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale e, pertanto, la Società sta proseguendo la liquidazione degli *asset* al fine di soddisfare i creditori aderenti al piano di concordato. Alla luce di quanto esposto, ritenendo comunque la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, di proseguire la dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

I.TRE Spa in fallimento (10%): la società ha per oggetto sociale l'acquisizione di aree, la loro conversione e in genere l'acquisto e la vendita di beni immobili. La società è stata dichiarata fallita con provvedimento dell'autorità giudiziaria del 29/01/2015. Alla luce di quanto esposto, ritenendo comunque la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, di proseguire la dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

VERIFICATO che si rende necessario, per le motivazioni esplicitate, proseguire con le procedure di razionalizzazione attraverso il completamento delle fasi di liquidazione;

PRESO ATTO che risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

CEN.SER SPA (33,38%): la società ha per oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad ospitare servizi per il settore primario, secondario, terziario.

La società svolge un servizio di interesse generale in quanto promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni finalizzate a favorire lo sviluppo e il progresso dell'industria, agricoltura, artigianato, commercio, cultura e turismo.

La società ha registrato una serie di perdite reiterate nelle annualità dal 2011 al 2015, tuttavia nel 2016 ha realizzato un utile pari ad € 1.616.955,00 grazie all'alienazione di un cespite immobiliare. Tale importo oltre ad essere stato destinato a copertura delle perdite pregresse ha consentito alla società di rimborsare parte dell'indebitamento. Si rende tuttavia necessario procedere alla razionalizzazione della società mediante piano di riduzione dei costi della produzione da realizzare per gli anni 2016 e 2017. Si propone il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge un servizio di interesse generale, prevedendo tuttavia un piano di razionalizzazione dei costi anche al fine di ridurre potenziali perdite.

AS2 srl (8,58%): la società ha per oggetto la produzione di servizi informatici e telematici (ICT), servizi a valore aggiunto (servizi amministrativi, tributari, ecc.), altri servizi strumentali alla PA e pertanto produce beni e servizi strumentali all'ente qualificandola quale società strumentale. Nello specifico tale tipologia di società risulta detenibile ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. d). Per tale società si

propone il mantenimento senza razionalizzazione. La società ha sempre registrato utili fin dalla sua costituzione avvenuta il 23/01/2010.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ.(valutazione), e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. (rimborso);

RITENUTO congruo procedere, per le motivazione meglio esplicitate con riferimento ad ogni singola società, con i criteri e le modalità ritenute più convenienti per l'ente anche mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, all'alienazione delle partecipazioni in:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
2	0,091	AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.	Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto.
3	7,14	VENETO STRADE S.P.A.	Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto.
4	14,29	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	Cessione mediante avviso di asta pubblica o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
5	0,006	BANCA ETICA S.c.p.A	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.

e alla prosecuzione delle procedure di liquidazione, per le motivazioni di cui sopra in:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
7	0,080	VENETO NANOTECH S.c.p.A in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.
8	10,0	I.TRE Spa in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

DATO ATTO che risultano da mantenere le partecipazioni nelle società di seguito indicate:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
--	---------	----------------	--

1	33,38	CEN.SER SPA	Mantenimento della Società.
6	8,590	AS2 srl	Mantenimento della Società.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in data 29.08.2017;

#### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da singole schede allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è così riassumibile:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO / RAZIONALIZZAZIONE
1	33,38	CEN.SER SPA	Mantenimento della Società.
2	0,091	AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
3	7,14	VENETO STRADE S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
4	14,29	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
5	0,006	BANCA ETICA S.c.p.A	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
6	8,590	AS2 srl	Mantenimento della Società.
7	0,080	VENETO NANOTECH S.c.p.A in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.
8	10,0	I.TRE Spa in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO / RAZIONALIZZAZIONE
2	0,091	AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.	Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dallo statuto.
3	7,14	VENETO STRADE S.P.A.	Cessione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente

			previsto dallo statuto.
4	14,29	INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.	Cessione mediante avviso di asta pubblica o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.
5	0,006	BANCA ETICA S.c.p.A	Cessione o altra procedura atta alla dismissione della partecipazione.

3. di individuare le partecipazioni da razionalizzare attraverso il proseguimento delle procedure di liquidazione, in quanto ritenute non più strategiche per il perseguimento delle finalità dell'ente, in:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
7	0,080	VENETO NANOTECH S.c.p.A in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.
8	10,0	I.TRE Spa in liquidazione	Razionalizzazione già in corso: proseguimento della dismissione della partecipazione attraverso il completamento della fase di liquidazione.

4. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti partecipazioni:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
1	33,38	CEN.SER SPA	Mantenimento della Società.
6	8,590	AS2 srl	Mantenimento della Società.

5. di incaricare i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

6. di autorizzare il Dirigente competente per materia, ove opportuno, alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c. 2, T.U.S.P.;

7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia;

8. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo (MEF);

9. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo e alle società.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessun Consigliere chiedendo di intervenire il Presidente pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti unitamente al Presidente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in materia, propone che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, al fine di rispettare il termine del 30 settembre previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Tale proposta viene approvata all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti unitamente al Presidente.

L'esito delle esperite votazioni viene proclamato dal Presidente.

Parere del Settore in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

Parere favorevole

Rovigo, 29 agosto 2017

F.to Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
- dr.ssa Caterina Bazzan -

\*\*\*\*\*

Visto per l'assunzione e la registrazione dell'impegno di spesa con contestuale attestazione della regolarità contabile e dell'esistenza della relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Rovigo, 29 agosto 2017

F.to Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
- dr.ssa Caterina Bazzan -

\*\*\*\*\*

Estratto per copia conforme all'originale. Il verbale da cui è desunto è sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Direttore Generale.

Rovigo,

Il Segretario - Direttore Generale  
- dr. Maria Votta Gravina -